

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse: del **Comune di Ciminna** (C.F. 00625020821), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore Sig. Vito Filippo Barone (C.F. BRNVFL59H18C696A), con sede legale in Ciminna (PA), via Dott. Vito Graziano n. 2, rappresentato e difeso, giusta Delibera della Giunta Municipale n. 97 del 16.9.2022, dall'Avv. Giulio Falgares del foro di Palermo (C.F. FLG GLI 756R15 G273W), pec giulio.falgares@aigapalermo.legalmail.it ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso il suo studio in Palermo Via G.ppe La Farina n. 3, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013

CONTRO

- il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;

E NEI CONFRONTI DI

1. **Comune di Novara di Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Piazza G. Sofia, 2, 98058 Novara di Sicilia (ME);
2. **Comune di Roccavaldina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Via Roma, 3, 98040 Roccavaldina (ME);
3. **Comune di Villafrati**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Piazza Umberto 1 90030 Villafrati (PA);
4. **Comune di Ucria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Piazza Castello 98060 Ucria (ME);

5. **Comune di Raccuja**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Piazza 2 Giugno n. 1, 98067 Raccuja (ME);
6. **Comune di Floresta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Via Umberto, 115, 98030 Floresta (ME);
7. **Comune di Poggioreale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Via Ximenes, 1, 91020 Poggioreale (TP);
8. **Comune di Isnello**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Corso Vittorio Emanuele, 14, 90010 Isnello (PA);
9. **Comune di Tripi**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Tripi Via F. Todaro n. 63, 98060 TRIPI (ME);
10. **Comune di Bisacchino**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la Casa comunale sita in Via Stazione n. 24, 90032 Bisacchino (PA).

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

1. del Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07.06.2023 pubblicato sul sito il **23.6.2022**: “*Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*” con cui il Ministero ha approvato l’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento ed, in particolare, nella parte in cui la domanda

- presentata dal Comune di Ciminna è stata inserita in graduatoria con il punteggio di 65/100 piuttosto che di 68/100, per non esserle stato attribuito il punteggio C.3 *“Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso”* (cfr. All. ti 1, 2, 3 e 4);
2. la nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022 con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, comprendente: Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, richiamata dal Decreto impugnato;
 3. ove occorra, della graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 8 dell’Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati;
 4. ove occorra, del verbale della Commissione di valutazione in cui sono stati attribuiti i punteggi ai Comuni;
 5. di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli suindicati di carattere pregiudizievole per l’odierna ricorrente.

IN FATTO

Con Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, il Ministero della Cultura ha pubblicato il bando *“per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato*

dall'Unione europea – NextGenerationEU”, finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte e cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento (cfr. All. to n. 5).

Dopo aver precisato che la misura denominata “*Investimento 2.1*” prevede la presenza di due diverse linee di intervento ovvero la “*linea di intervento A, nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma)...* alla cui selezione provvederanno le Regioni/Province autonome” e la “*linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-MIC3-Cultura*”, l’Avviso specifica che esso riguarda solo la **Linea di azione B** sostenendo progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli Comuni caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un “borgo storico”.

Per tali proposte progettuali rientranti nella Linea di azione B, il bando prevede risorse complessive pari a 380 milioni di euro da assegnare ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti, per un importo massimo del contributo concedibile, interamente a fondo perduto, pari a euro 1.600.000,00 (comprensivo di IVA) per ogni proposta. Tali risorse complessive risultano poi suddivise tra le 21 regioni, con un fondo complessivo per la Sicilia di € 41.103.721,16 (poi incrementato ad € 43.267.074,92).

L’Avviso, dopo aver elencato i requisiti di ammissibilità, all’art. 8 stabilisce le modalità di valutazione delle domande precisando che le proposte ammesse sarebbero state sottoposte alla valutazione di una Commissione appositamente nominata con

l'attribuzione di un punteggio da 0 a 100 ed una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100; quindi, sempre al medesimo articolo 8, indica gli ambiti ed i criteri di valutazione sulla base dei quali la Commissione avrebbe determinato la graduatoria di merito per poi procedere alla “...*formazione degli elenchi regionali definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria e tenendo in considerazione anche i seguenti obiettivi:*

- *assicurare il riparto delle risorse per macro-area Centro-Nord (60%) e Mezzogiorno (40%);*
- *assicurare il riparto delle risorse per Regione, come condiviso in sede di Tavolo di confronto tematico “Cultura”;*
- *assicurare la riserva di cui all'ultimo periodo del punto 1 dell'articolo 3 del presente Avviso.”.*

Ciò posto, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti per l'ammissibilità, il Comune di Ciminna ha deciso di partecipare al predetto Avviso e presentare, nel rispetto dei termini, apposita domanda di finanziamento n. MIC3-2.1-2021-001611 acquisita dal Ministero, tramite il portale di riferimento, con prot. n. 2039231/22 del 15.03.2022 codice CUP C29122000200006, in uno al format con la proposta progettuale, la Delibera del Comune di approvazione del PFTE e le Convenzioni con i vari partners selezionati con procedure di evidenza pubblica (cfr. All. ti n. 6, 7 e 8). Documenti tutti firmati digitalmente dal Sindaco del Comune di Ciminna.

La proposta progettuale presentata dal Comune, denominata “CIMINNA E IL SET DE IL GATTOPARDO: INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, RIVITALIZZAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA”, ha quale elemento principale il settore cinematografico ed, in particolare, la valorizzazione del tema de “Il Gattopardo”, attraverso la previsione di una serie di interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dello spazio soprastante i locali della biblioteca comunale da adibire a sala teatrale e laboratori annessi.

Nel rispetto del procedimento prescritto dall'Avviso, con decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 195 del 28 marzo 2022, è stata istituita la Segreteria tecnica per la verifica di ammissibilità delle Proposte di intervento e nominata la Commissione per la valutazione delle medesime composta oltre che dai rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante delle Regioni, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante del Comitato Borghi.

La proposta della ricorrente, ritenuta ammissibile dalla Segreteria tecnica, insieme a tutte le altre proposte ammissibili, è stata trasmessa alla Commissione di valutazione per l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie regionali.

Quindi, con nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, il Direttore dell'Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione, con annesse le graduatorie dei progetti.

Infine, in data 23.6.2022 è stato pubblicato il Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 avente ad oggetto l'*“Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”*.

Il predetto decreto, oggetto dell'odierna impugnativa, ha approvato:

- l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione;
- le graduatorie regionali delle proposte finanziabili in ordine decrescente e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021;
- le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3 al Decreto (cfr. All. ti da 1 a 4).

Nella *“Graduatoria regione Sicilia di merito delle proposte finanziabili”*, la proposta progettuale presentata dall'odierna ricorrente è risultata collocata alla posizione n. 27 con un punteggio complessivo pari a 65 punti.

Tuttavia, il punteggio acquisito non permette al Comune di Ciminna di rientrare tra le proposte ammesse a finanziamento per la Regione Sicilia, risultando finanziate 24 proposte progettuali, con un punteggio minimo per le ultime quattro proposte finanziate (ovvero quelle del Comune di Bisacchino, del Comune di Tripi, del Comune di Isnello e del Comune di Poggioreale) di 67 punti.

In data 09/08/2022, il Comune di Ciminna (notiziata nella qualità di controinteressata nella procedura di accesso agli atti azionata dal Comune di Piedimonte Etneo – prot. 26190 MIC_SG_PNRR del 08/08/2022) è venuta a conoscenza della attribuzione di punti 0 (zero), su un massimo di 3 per la Voce C.3 della sezione C dell’Avviso che la Commissione doveva attribuire ai progetti ammessi che avessero indicato dei partners pubblici e/o privati che si impegnavano a cofinanziare lo stesso progetto con risorse che non gravavano sul presente Avviso.

E ciò, nonostante la proposta progettuale presentata dall’Ente avesse indicato tre partners ed i relativi importi di co-finanziamento (cfr. progetto a pagg. 15 e 16 dove vengono indicati n. 3 partners per un complessivo co-finanziamento pari a € 15.000,00), anche al fine di ottenere il punteggio di cui all’ambito C.3.

Quindi, per comprendere meglio il punteggio attribuito al Comune di Ciminna, quest’ultimo, con accesso agli atti del 02 settembre 2022, ha chiesto al Ministero la trasmissione del “*Verbale relativo all’assegnazione dei Punteggi di cui al progetto trasmesso dal Comune di Ciminna con domanda di partecipazione n. MIC3-2.1-2021-001611 acquisita agli atti del Ministero, tramite portale specifico, con protocollo n. 2039231/22 del 15/03/2022 il cui progetto era identificato da codice CUP n. C29I22000200006 ed in particolare copia dei verbali relativi all’attribuzione dei punteggi indicati nella Ambito “C” – Grado di coinvolgimento delle comunità locali e di altri stakeholder nel Progetto (Criterio di valutazione C – art. 8 Avviso pag. 21), Criterio “3” - Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso (Criterio di valutazione C.3 – art. 8 Avviso pag. 22),*” (cfr. All. to n. 9).

In riscontro alla suddetta istanza di accesso agli atti, il Ministero della Cultura ha provveduto all'invio del “...documento con indicazione dei relativi punteggi per ogni ambito e criterio di valutazione di cui all'art. 8 dell'Avviso in oggetto, estratto dall'elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Allegato 1 del Verbale della Commissione del 30 maggio 2022”. (cfr. All. ti nn. 10 e 11).

Ebbene, dal detto documento è risultata confermata la mancata attribuzione del punteggio di zero punti relativo al criterio C.3 (“Numero di partner con risorse non gravanti sull' Avviso- allegati 0”) al Comune di Ciminna e l'assegnazione del punteggio complessivo pari a 65 punti, con conseguente esclusione della proposta da quelle ammesse a finanziamento (All. to n. 11).

Ciò detto, si ritiene che la mancata attribuzione del suddetto punteggio renda i provvedimenti impugnati parzialmente illegittimi.

Se ne chiede dunque il parziale annullamento per il seguente motivo di

DIRITTO

- I -

Illegittimità della mancata attribuzione del punteggio di cui al criterio C.3 dell'Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 20.12.2021 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 dell'Avviso pubblico - Eccesso di Potere - Illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto di istruttoria

Come sopra esposto, la Commissione di Valutazione, in ordine al Criterio C.3, ha attribuito al Comune ricorrente un punteggio pari a 0.

Al fine di comprendere l'errore commesso dalla Commissione occorre partire proprio dall'Avviso pubblico e, precisamente, dall'art. 8 che definisce ambiti e criteri di valutazione da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi.

In particolare, l'ambito C “Grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto” che prevede un punteggio massimo di 15 punti, risulta poi suddiviso in tre diversi sotto-criteri:

C.1 Presenza di accordi di collaborazione già stipulati

L'Avviso prevede l'assegnazione di un punteggio pari a 3 punti per ogni accordo di collaborazione pubblico-privato o tra pubbliche amministrazioni già stipulati al momento di presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti, con un massimo di 9 punti.

C.2 Impegno alla stipula di accordi di collaborazione

Con tale criterio, viene prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 1 punto per ogni impegno vincolante alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato o tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto, sino ad un massimo di 3 punti.

C.3 Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso

Infine, si prevede l'attribuzione di 1 punto per ogni adesione al Progetto di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner pubblico o privato, con un punteggio massimo di attribuzione pari a 3.

Ebbene, nella apposita Sezione C dell'Allegato A-format descrittivo (cfr. All. to n. 7), il Comune di Ciminna ha regolarmente compilato sia la sottosezione C.1 sia la C3 richiedendo il punteggio massimo per ciascuno dei Criteri, mentre non ha compilato la sottosezione C.2 non avendo validi atti giuridici attestanti l'impegno alla stipula di successivi accordi di collaborazione.

La Commissione di Valutazione, come risulta dal documento trasmesso dal Ministero a seguito dell'accesso agli atti (cfr. All.to n. 11), ha effettivamente attribuito il punteggio massimo (pari a 9 punti) per il criterio C.1, mentre con riferimento al criterio C.3 per il quale il Comune aveva richiesto 3 punti in ragione dei tre accordi sottoscritti ha assegnato 0 punti.

Or, in realtà non risulta comprensibile la mancata assegnazione dei punti che appare - almeno a modesto parere dell'odierno deducente - più una svista dovuta ad un difetto di istruttoria, che una deliberata violazione dell'Avviso pubblico.

In ogni caso, si tratta di un errore commesso dalla Commissione di valutazione che penalizza ingiustamente il Comune di Ciminna.

La ricorrente non solo ha compilato l'apposita sotto-sezione C.3 ma ha anche allegato le convenzioni con i tre partner privati nei quali essi attestano e si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del progetto anche attraverso interventi di cofinanziamento sinergici e integrati a loro carico.

In particolare, nell'Allegato A alla domanda, ovvero il Format di proposta descrittivo, alla sezione C.3 viene specificato che il proponente è tenuto ad *“Indicare le adesioni che, in ragione del relativo contenuto, oggetto e finalità, si ritengono sinergiche con la strategia locale di rigenerazione culturale e sociale, le risorse messe a disposizione e relativa provenienza, gli impegni effettivamente assunti, i partner che hanno titolarità sugli e/o attuano gli interventi, ecc.”*.

A fronte della specifica richiesta, il Comune ha indicato espressamente nel progetto e ha allegato nell'istanza gli accordi di collaborazione pubblico-privato in cui i partner privati coinvolti si impegnano a contribuire con risorse proprie alla realizzazione delle attività ed al perseguimento degli obiettivi del Progetto Locale, specificando espressamente tutto quanto richiesto.

Si riporta integralmente quanto precisato dalla ricorrente nella apposita sottosezione (cfr. All. to n. 7 pagg. 15 e 16):

Intervento: 3 Centro servizi.

*Partner responsabile della realizzazione dell'intervento: LOGOS SOC. COOPERATIVA
– C.so Ho Chi Min 107/A – 97013 Comiso (RG)*

Risorse a disposizione cofinanziamento: € 5.000,00

Provenienza: fondi propri o contributo in kind.

Impegno assunto: accordo di partenariato

Intervento 7: Digitalizzazione beni culturali e restauro del patrimonio storico culturale

Partner responsabile della realizzazione dell'intervento: Associazione culturale FACITUR – Piazza S. Giovanni 2 – 90023 Ciminna (PA)

Risorse a disposizione cofinanziamento: € 5.000,00

Provenienza: fondi propri o contributo in kind.

Impegno assunto: accordo di partenariato

Intervento 12: piano promo-pubblicitario, stampa, promozione, marketing e allestimenti

Partner responsabile della realizzazione dell'intervento: PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale snc – C.so Umberto I s.n. – 90023 Ciminna (PA)

Risorse a disposizione cofinanziamento: € 5.000,00

Provenienza: fondi propri o contributo in kind

Impegno assunto: accordo di partenariato

Dunque, il Comune, con Delibera di Giunta nr. 43 del 15.03.2022, ha attestato la presenza di tre accordi di collaborazione con soggetti privati i quali si sono impegnati ad assumere il cofinanziamento nella misura di € 5.000,00 ciascuno.

Peraltro, in uno alla domanda di finanziamento sono stati allegati i tre accordi di partenariato sottoscritti (cfr. All.to 8 pagg. 38-41 accordo **Logos Soc. Coop**; pagg. 56-59 accordo **Associazione Culturale Facitur**; pagg. 68-71 accordo **PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale snc**) dal Comune e dai tre enti che si sono vincolati al cofinanziamento.

In particolare, all'art. 3 dell'Accordo di partenariato tra il Comune e la Logos, assunto al protocollo della ricorrente al prot. n. 2909 del 15.3.2022 (cfr. pagina 40 dell'Allegato 9), si legge tra gli impegni assunti dal partner che per il “*Raggiungimento degli obiettivi del progetto, l'Intervento nel suo complesso avrà un importo pari a 374.500,00 euro iva compresa, di cui 369.500,00 a carico del progetto ed 5.000,00 euro a carico della Logos, quale cofinanziamento che potranno essere assicurati anche in Kind*”.

Ed ancora, all'art. 3 dell'Accordo di partenariato tra il Comune e l'Associazione Culturale Facitur di Ciminna assunto al protocollo della ricorrente al prot. n. 2913 del 15.3.2022 (cfr. pagina 58 dell'Allegato 9), si legge tra gli impegni assunti dal partner che per il *“Raggiungimento degli obiettivi del progetto, l'Intervento nel suo complesso avrà un importo pari a 171.100,00 euro iva compresa, di cui 166.100,00 a carico del progetto ed 5.000,00 euro a carico della Associazione Culturale Facitur, quale cofinanziamento che potranno essere assicurati anche in Kind”*.

Ed infine, all'art. 3 dell'Accordo di partenariato tra il Comune e PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale snc assunto al protocollo della ricorrente al prot. n. 2915 del 15.3.2022 (cfr. pagina 58 dell'Allegato 9), si legge tra gli impegni assunti dal partner che per il *“Raggiungimento degli obiettivi del progetto, l'Intervento nel suo complesso avrà un importo pari a 79.190,00 euro iva compresa, di cui 74.190,00 a carico del progetto ed 5.000,00 euro a carico della PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale snc, quale cofinanziamento che potranno essere assicurati anche in Kind”*.

Pertanto, non vi è soltanto la dichiarazione del Comune apposta sul format della proposta progettuale, ma sono stati allegati anche gli accordi da cui scaturisce l'impegno vincolante a cofinanziare il progetto con risorse proprie degli enti privati coinvolti.

Inoltre, è bene chiarire che l'importo complessivo di € 15.000,00 (€ 5.000,00 cadauno) si aggiunge all'importo complessivo del progetto pari ad € 1.600.000,00; il tutto per un importo complessivo della proposta progettuale pari ad € 1.615.000,00. A conferma di ciò si veda la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 15.03.2022 (poi approvata dal Sindaco) con cui il Comune di Ciminna espressamente prevede un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.615.000,00 di cui **€ 15.000,00 a carico dei partner a titolo di cofinanziamento** (cfr. All. to n. 8 pag. 10).

Infine, a scanso di equivoci, va precisato che il Comune ha selezionato tali soggetti (tra gli altri, appunto, Logos Soc. Coop., Associazione Culturale Facitur, PIEGGI 2.0 Tipografia Digitale s.n.c.) con procedura di evidenza pubblica.

In particolare, il Comune di Ciminna ha pubblicato sul proprio sito in data 23.2.2022 un Avviso pubblico *“Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di partner interessati a partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.”* (cfr. All. to n. 12). All’esito della suddetta procedura si è dunque provveduto alla sottoscrizione degli accordi di partenariato, ivi compresi quelli che hanno previsto l’impegno al cofinanziamento degli enti privati selezionati.

Pertanto, alla luce di ciò non sussistono ragioni che possano giustificare la mancata attribuzione alla proposta presentata dalla ricorrente dei tre punti previsti per il Criterio C.3.

Peraltro, è opportuno ribadire, ai fini della dimostrazione del precipuo interesse alla proposizione del ricorso da parte del Comune, come l’attribuzione dei tre punti, ingiustamente non assegnati, risulta determinante per la ricorrente la quale sommando tale punteggio ai 65 punti ottenuti, arriverebbe a 68 punti e quindi rientrerebbe automaticamente tra gli enti da finanziare. Ed infatti, gli ultimi progetti ammessi a finanziamento hanno ottenuto 67 punti, ovvero uno in meno di quanti ne spetterebbero al Comune di Ciminna.

ISTANZA CAUTELARE

Se quanto fin qui esposto dimostra la fondatezza del ricorso e la sussistenza del *fumus boni iuris*, risulta palese la necessità per l’odierna ricorrente di chiedere ed ottenere l’adozione della misura cautelare.

Come già esposto, la mancata attribuzione al progetto della ricorrente del punteggio di 3 punti che le spettano le impedisce di essere ammessa alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico e, quindi, di ottenere la posizione in graduatoria che pure

legittimamente le spetterebbe, corrispondente presuntivamente alla 19^a posizione ed alla quale conseguirebbe di certo, alla luce delle risorse già stanziare e messe a bando dall'Amministrazione resistente, il riconoscimento del finanziamento richiesto, assicurando per l'effetto la realizzazione della proposta progettuale.

Diversamente, il decorso del tempo fino alla definizione del merito, senza che la ricorrente riceva tutela, quanto meno cautelare, frustrerebbe in maniera irreversibile le sue ragioni e l'effettiva possibilità di realizzare l'iniziativa alla luce dell'imminente distribuzione delle risorse ai Comuni già utilmente collocati in graduatoria con la certezza che essa resti così definitivamente ed ingiustamente esclusa dalle agevolazioni per cui è causa.

Solo attraverso l'accoglimento della presente istanza cautelare può essere tutelata la legittima aspettativa della ricorrente di poter beneficiare del contributo, accordandosi la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva, del progetto alla fruizione delle agevolazioni, ovvero mediante l'adozione di una misura di carattere propulsivo, atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione della odierna ricorrente, sulla scorta delle considerazioni che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre.

Istanza istruttoria

Qualora l'Amministrazione resistente non vi proceda in applicazione dell'art. 46 del c.p.a., si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di voler ordinare, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., alla stessa di produrre in giudizio tutti i documenti, atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, ed in particolare: a) i provvedimenti di nomina dei componenti della commissione di valutazione; b) i verbali di insediamento della medesima; c) i verbali di valutazione di tutti i progetti finanziati; d) la documentazione presentata da ciascuno dei soggetti ammesso a finanziamento; e) tutta la documentazione costituente l'istruttoria procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi.

Istanza ex artt. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a.

Sono da considerarsi potenziali controinteressati tutte le aziende inserite nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento qui impugnato che, per effetto dell'accoglimento dell'odierna impugnazione, verrebbero scavalcati (o raggiunti) in graduatoria dal Comune di Ciminna, ovvero tutti i Comuni che hanno raggiunto un punteggio di 67 e 68 punti.

Pertanto, pur avendo tempestivamente notificato il presente ricorso, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ai controinteressati individuati fra i Comuni collocatisi in graduatoria nelle ultime posizioni utili in relazione alle risorse disponibili ed in base all'incidenza delle risorse necessarie a garantire il finanziamento del progetto dell'odierna ricorrente, appare necessario valutare l'indispensabilità o meno di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti collocatisi in posizione utile in graduatoria mediante notificazione del presente ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Conseguentemente, ove codesto Ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto monocratico da rendersi *inaudita altera parte*, per ragioni di economia processuale, prim'ancora della celebrazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, alla predetta notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a., nei confronti di tutti gli altri soggetti ed operatori inseriti all'Allegato 1 dei D.D.G. n.1910/2018, mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito internet dello stesso del Ministero della Cultura.

Per questi ed altri motivi che si fa espressa riserva di articolare nel prosieguo del giudizio e con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni documentali e di proporre istanze istruttorie in termini nonché eventuali motivi aggiunti di gravame si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MO
T.A.R. LAZIO – ROMA**

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, **accogliere** il presente ricorso disponendo le misure cautelari ritenute più opportune, con l'annullamento, nel merito, degli atti impugnati nelle parti in epigrafe indicate e, ove ritenuto necessario, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52, comma 2 C.P.A..

In via istruttoria: **ordinare** all'amministrazione di produrre in giudizio i documenti, richiesti in motivazione.

Con il favore delle spese.

Produzione come da separato indice.

Ai sensi dell'art.13 del DPR 115/2002, si dichiara che per il presente ricorso il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Palermo, 19 settembre 2022

Avv. Giulio Falgares